

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3780

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 18 maggio 1998, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Lituania ed è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di merci.

L'Accordo in particolare prevede che:

il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari di transito e di servizi occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;

il trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi è assoggettato al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe:

trasporti funebri;

trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

trasporti postali;

trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

trasporti effettuati con veicoli di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate o aventi portata utile non superiore a 3,5 tonnellate.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell'Accordo.

I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.

È vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti delle imprese, dei veicoli e dei conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese è ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali.

La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali dei membri dell'equipaggio del veicolo, e, inoltre, per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio.

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti devono avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.

L'Accordo non incide nè su leggi nè su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Lituania in materia di trasporti internazionali di persone e cose su strada comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 26), che si riunirà alternativamente in Lituania ed in Italia e per l'utilizzo di un interprete.

Nell'ipotesi di una missione a Vilnius di tre funzionari, per la durata di quattro giorni in detta città, nonché dell'utilizzo di un interprete, si avrà la seguente spesa:

a) Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	2.400.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 101, al cambio di lire 1.700 = lire 172.000, cui si aggiungono lire 52.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 224.000 viene ridotto di lire 57.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 167.000 + lire 50.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 217.000 x 3 persone x 4 giorni)	»	2.604.000
---	---	-----------

b) Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Vilnius (lire 2.875.000 x 3 persone = lire 8.625.000 + lire 431.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	9.056.000
--	---	-----------

c) Spese di interprete:

(lire 1.000.000 al giorno per 3 giorni)	»	3.000.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 26)	L.	17.060.000
----------------------------	----	------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della na-

vigazione a decorrere dall'anno 1999 per ciascuno dei bienni successivi ammonta a lire 17.060.000, in cifra tonda lire 17.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata nonché all'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI**1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE****Art. 2**

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI**Art. 3**

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.

4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

- 1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
- 2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
- 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un foglio di viaggio contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.

3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.

4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario; della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a

titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencate non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:

- 1) i trasporti funebri;
- 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
- 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
- 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e Li veicoli trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
- 5) i trasporti postali;
- 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
- 7) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
- 8) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
- 9) i trasporti effettuati con veicoli, compresi i rimorchi e semirimorchi, di massa complessiva non superiore a 6 ton., o aventi portata utile non superiore a 3,5 ton.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima.

2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

3. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 14.

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali vincoli si trovano nel territorio di quest'ultima.



2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

Art. 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

Nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore nel territorio dell'altra Parte Contraente:

a) il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.

b) sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in

esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,

per il Governo della Repubblica Lituania
Ministero dei Trasporti.

Art. 26

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

- 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
- 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale di merci;
- 3) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
- 4) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
- 5) esaminare l'opportunità di proporre alle Autorità competenti il rilascio di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art. 27

La legislazione interna di ciascun Paese Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Art. 28

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Ginevra* il *13/5/1993* in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Lituana entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA

